

Regolamento per la segnalazione di terne per la formazione delle Commissioni Edilizie dei comuni della Provincia di Pistoia

Testo approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri nella seduta del 02 Dicembre 2010

Il Consiglio dell'Ordine, in materia di formulazione di rose di nominativi da inviare alle Amministrazioni Comunali, richiedenti la nomina di un rappresentante della categoria degli INGEGNERI, in seno a Commissioni Edilizie od Urbanistiche, segue i seguenti criteri:

- Art.1** La segnalazione da parte dell'Ordine nelle terne richieste dalle Pubbliche Amministrazioni della provincia per le Commissioni Edilizie ed Urbanistiche, è riservata ai colleghi con anzianità minima di iscrizione di 3 anni e che ne abbiano fatto richiesta scritta (secondo quanto indicato nel Regolamento per i membri delle Commissioni).
- Art.2** Il territorio della provincia di Pistoia è stato suddiviso in due gruppi di comuni, in base al numero di abitanti, così come risulta di seguito:
- **Gruppo A** (comuni con più di 15.000 abitanti): Pistoia, Quarrata, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pescia, Agliana;
 - **Gruppo B** (comuni con meno di 15.000 abitanti): Abetone, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Marliana, Montale, Pieve a Nievole, Piteglio, Ponte Buggianese, Sambuca Pistoiese, San Marcello, Serravalle Pistoiese, Uzzano.
- Art.3** Possono far parte di una Commissioni Edilizie e/o Urbanistica di un comune del **Gruppo A** i colleghi con anzianità di iscrizione minima di 10 anni e con almeno una esperienza già fatta presso altre Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche.
- Art.4** Possono far parte di una Commissioni Edilizie e/o Urbanistica di un comune del **Gruppo B** i colleghi con anzianità di iscrizione minima di 3 anni.
- Art.5** Non potranno essere inseriti in una terna per una Commissione:
- gli iscritti che risultino già membri di un'altra Commissione Edilizia, Commissione Edilizia Integrata o Urbanistica Comunale a qualsiasi titolo, nell'ambito della Provincia;
 - gli iscritti che siano già stati segnalati due volte consecutive per una stessa commissione;
 - gli iscritti che abbiano fatto parte della Commissione nel mandato in scadenza (divieto del doppio mandato consecutivo);
 - gli iscritti che abbiano un rapporto contrattuale in corso con l'Amministrazione interessata;
- Art.6** I professionisti che abbiano ricevuto incarico per la redazione degli strumenti urbanistici da una Amministrazione Comunale, non potranno far parte della rosa di nominativi da inviare

allo stesso Comune, per il periodo di espletamento dell' incarico e per i due anni successivi all'adozione dello strumento urbanistico.

Art.7 Possono far parte delle rose coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5, ed hanno manifestato la propria disponibilità attraverso la compilazione della scheda questionario di cui al Regolamento per i membri delle Commissioni.

Art.8 Il Consiglio dell'Ordine forma rose di nominativi attraverso criteri di discrezionalità, scegliendo tra i nominativi rimasti a seguito delle selezioni di cui ai precedenti articoli. Possono essere scelti per una rosa di nominativi solamente gli iscritti che risultano in regola con la situazione contabile nei confronti dell'Ordine. Coloro che non sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine saranno sospesi dall'elenco e non verranno segnalati.

Art.9 Nel caso in cui per alcune realtà territoriali si verificano circostanze particolari, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di derogare dai disposti degli articoli del presente Regolamento. Il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare le eventuali richieste di esonero dalle terne da parte degli iscritti sorteggiati.

Art.10 L'iscritto che sarà nominato, quale membro di Commissione, dall'Amministrazione Comunale, dovrà darne comunicazione all'Ordine entro 15 giorni, pena la sospensione dall'elenco per un anno. L'iscritto già presente in due Commissioni sarà sospeso dall'elenco fino a che non decada da almeno una Commissione.

Art.11 Aggiornamento elenchi

Gli elenchi vengono aggiornati con cadenza biennale, a decorrere dall'approvazione del presente regolamento e quindi dalla stesura del relativo elenco, previa comunicazione agli iscritti.

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia nella seduta del 02 Dicembre 2010

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine (dott. ing. Alessandro Baldi)